

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 1949

(21ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (N. 755-Urgenza):

ZANE, relatore	Pag. 193 e passim
GRAVA	194 e passim
SALVAGIANI	195
FARINA	196
JANNUZZI	196, 197

« Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 778) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	197
VIGIANI	197

« Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (Numero 779) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore	198, 199
------------------------------	----------

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bareggi, Bei, Bibolotti, Bitossi, Bosco Lucrelli, D'Aragona, Falck, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Momigliano, Palumbo, Pezzini, Rubinacci, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

Partecipa alla riunione l'onorevole La Pira, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (N. 755-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione », d'iniziativa del senatore Aldisio e di altri senatori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zane.

ZANE, relatore. Il disegno di legge in esame, di iniziativa dei senatori Aldisio, Vigiani, Menghi, Castagno e Bibolotti, contiene modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione. Anche in questa occasione il relatore che tenta di cimentarsi nella consultazione dei precedenti legislativi finisce per affogare nel grande mare di tutto un complesso di leggi. Anche in

questa occasione perciò è opportuno ripetere la raccomandazione che è già stata fatta altre volte, invocando la formulazione e la stesura di un testo unico in maniera che si eviti l'inconveniente cui ho fatto cenno.

Il disegno di legge in esame va incontro alla situazione particolare in cui vengono a trovarsi le cooperative che non hanno ancora provveduto ad adeguare i propri atti costitutivi, entro il 31 dicembre 1949, al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e alle disposizioni contenute nel Codice civile. Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, che prende in esame buona parte della complessa materia della cooperazione, introduce notevoli innovazioni nell'ordinamento giuridico delle società cooperative. Qui mi limito a ricordare, in particolare, gli articoli che si riferiscono agli obblighi che debbono essere assolti dalle cooperative ai fini di questa nuova regolamentazione e, più particolarmente, l'articolo 23, nel quale vengono fissati i requisiti che debbono avere i soci delle cooperative agricole, e l'articolo 24, che eleva i limiti del valore nominale delle quote di partecipazione e delle azioni. Con l'articolo 25 fu concesso alle cooperative esistenti all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento il termine di 6 mesi per uniformarsi alle nuove norme. Inoltre, è bene ricordare che le cooperative che esistevano all'atto dell'entrata in vigore del vigente Codice civile dovevano, a norma delle disposizioni contenute dagli articoli 206 e 217, 2° comma del regio decreto 30 maggio 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e delle norme transitorie, adeguarsi alle norme del Codice stesso entro il 30 giugno 1945. Questo termine è stato più volte prorogato ed è in corso una nuova proroga. Giova osservare che le cooperative sono in prevalenza costituite da operai, i quali, quasi sempre, non hanno molta dimestichezza con i provvedimenti legislativi, donde la opportunità — dicevo — di mettere queste cooperative nella condizione di poter fruire, attraverso una proroga di altri 6 mesi, della possibilità di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni di legge.

Il disegno di legge che viene qui presentato consta di 4 articoli molto semplici. L'articolo 1 prevede la proroga al 30 giugno 1950 del ter-

mine già stabilito al 31 dicembre 1949 dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, per l'adeguamento delle società esistenti al 22 gennaio 1948 alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Alla stessa data del 30 giugno 1950 è ulteriormente prorogato il termine per l'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società cooperative alle norme del Codice civile; termine fissato al 30 giugno 1945 dagli articoli 206 e 217, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso.

A termini dell'articolo 2, le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, regolate dal citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, debbono iscriversi nei registri prefettizi entro il 30 giugno 1950. A proposito di questa disposizione, la relazione che accompagna il disegno di legge contiene delle raccomandazioni indirizzate al Ministero del lavoro, che questo, a sua volta, dovrebbe indirizzare alle Prefetture.

L'articolo 3 riconferma la conseguenza (decadenza da ogni agevolazione) del mancato adempimento delle disposizioni che fanno obbligo alle Cooperative di iscriversi nei registri prefettizi e di adeguare i propri atti costitutivi e i propri statuti alle norme del Codice civile e del decreto legislativo n. 1577. Esso precisa, inoltre, che le società le quali non ottemperino alle suddette disposizioni possono essere sciolte d'ufficio.

L'articolo 4 fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la sua entrata in vigore.

Concludendo, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

GRAVA. Non posso non associarmi, coerentemente con quanto ho già detto altra volta in questa Commissione, al desiderio espresso dal relatore perchè finalmente venga emanata una legge organica che regoli tutta la materia della cooperazione. Occorre che il Ministro studi la questione e predisponga un apposito progetto di legge dopo aver interpellato le organizzazioni interessate.

Per quanto riguarda il termine di proroga, non sarei favorevole ad una sua eventuale estensione oltre il 30 giugno 1950.

SALVAGIANI. Sono d'accordo anch'io col collega Grava circa la necessità di emanare una legge organica che regoli tutta la materia della cooperazione.

Per quanto riguarda la proposta di legge di cui stiamo occupandoci, penso che la Commissione possa approvare senz'altro il provvedimento. Sono d'avviso che la proroga al 30 giugno 1950 del termine già fissato dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, sia sufficiente. Circa la raccomandazione fatta dai proponenti a proposito dell'articolo 2, ritengo che essa sia opportuna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, per l'adeguamento delle società cooperative esistenti al 22 gennaio 1948 alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

Alla stessa data del 30 giugno 1950 è ulteriormente prorogato il termine di cui agli articoli 206 e 217, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Al primo comma è stato presentato dal senatore Grava un emendamento soppressivo del seguente tenore: « Al primo comma dello articolo 1 sopprimere le parole « per l'adeguamento delle società cooperative esistenti al 22 gennaio 1948 alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, regolate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono iscriversi nei registri prefettizi non oltre il 30 giugno 1950.

ZANE, *relatore*. Relativamente a questo articolo 2, ricordo al Ministro del lavoro come esso sia accompagnato da una raccomandazione che ha una certa portata.

Non so se sia praticamente possibile tradurre tale raccomandazione in un articolo aggiuntivo.

GRAVA. Non ritengo opportuno che questa raccomandazione sia tradotta in una disposizione di legge. La raccomandazione che si può fare è questa: che il Prefetto proceda alla iscrizione della cooperativa nei registri prefettizi; spetta al Tribunale, in sede di omologazione, di vedere se sono state osservate tutte le disposizioni di legge. Se, per ipotesi, ci sarà qualche irregolarità, provvederà la Commissione centrale su segnalazione del Prefetto. Dal canto loro, le Prefetture non debbono assolutamente intromettersi in settori che non sono di loro competenza.

Concludendo: se si vuole fare questa raccomandazione, si faccia pure, ma sono contrario a tradurla in una disposizione di legge.

SALVAGIANI. Qui ci si preoccupa perchè le Prefetture non pretendano che anche le cooperative costituite prima della entrata in vigore della legge del 1947 procedano all'adeguamento degli statuti prima di essere iscritte nei registri prefettizi. Siamo perfettamente d'accordo; però anzichè introdurre una nuova norma legislativa, che non mi sembrerebbe appropriata, sarebbe bene che il Ministro del lavoro richiamasse con una circolare l'attenzione delle Prefetture sull'interpretazione da dare all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1947, n. 1577, di modo che le cooperative preesistenti all'entrata in vigore della predetta legge possano essere iscritte nei registri prefettizi anche se le norme dei loro statuti non siano state ancora adeguate a quelle della legge n. 1577.

PRESIDENTE. Il senatore Grava propone che sia inserito, al principio dell'articolo 2, un comma aggiuntivo del seguente tenore: «La iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione».

Pongo in votazione quest'emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Conseguentemente, il primitivo testo dell'articolo, che diventa secondo comma, viene così modificato:

«Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono iscriversi nei registri prefettizi non oltre il 30 giugno 1950».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti apportativi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, a partire dal 1° luglio 1950 decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi, e possono con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale essere sciolte con le modalità stabilite nell'articolo 2544 del Codice civile.

FARINA. Propongo di sopprimere le parole «a partire dal primo luglio 1950».

PRESIDENTE. Il senatore Grava ha presentato un emendamento con cui l'articolo 3 verrebbe così modificato:

«Le cooperative le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli pre-

cedenti decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi e possono essere sciolte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed annotato nel registro delle imprese e in quello prefettizio».

JANNUZZI. Non approvo la formulazione di quest'articolo, secondo cui le cooperative decadono da ogni agevolazione tributaria o di altra natura fino a quando non abbiamo provveduto agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2, perchè ciò significa che agli adempimenti possono provvedere anche dopo la scadenza del termine. Allora in quale momento si matura la facoltà del Ministero di sciogliere le cooperative? Si potrebbe verificare il caso che quando il Ministro procede allo scioglimento la cooperativa si sia messa in regola da poco tempo; il Ministro potrebbe, ad esempio, con un decreto in data di oggi sciogliere una cooperativa che ieri ha sanato i difetti nei quali era caduta.

GRAVA. Una cooperativa decade dai benefici fiscali e da tutti gli altri benefici se entro il 30 giugno 1950 non ottempera alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; può mettersi in regola anche dopo il 30 giugno senonchè, allora, per penalità, secondo la mia interpretazione della legge, deve pagare la tassa di mora.

Relativamente al caso che è stato prospettato, che il giorno prima dello scioglimento deliberato dal Ministro la cooperativa sani la sua posizione, per evitare che il Ministro determini scioglimenti di suo arbitrio ho proposto che si stabilisca l'obbligo per il Ministro di sentire prima la Commissione centrale per le cooperative.

Quindi, se entro il 30 giugno qualche cooperativa non si mette in regola, il Ministro fissa un ulteriore termine perchè la cooperativa possa regolarizzare la propria posizione; se entro tale termine la cooperativa non avrà ancora ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, il Ministro, sentita la Commissione centrale per le cooperative, la potrà sciogliere.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

21ª RIUNIONE (17 dicembre 1949)

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal senatore Grava. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

GRAVA. In tutte le precedenti disposizioni di legge in materia vi è una norma di carattere eccezionale, per cui le cooperative possono deliberare con la procedura e con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria; e ciò in deroga agli articoli 2365 e 2375 Codice civile.

Propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4.

Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'articolo 1, nonchè alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

ZANE, *relatore*. Io non posso nascondere la mia perplessità in questo momento perchè si sta per approvare una disposizione che comporta una deroga al Codice civile, per quanto ciò sia necessario in vista di una maggiore facilitazione dell'adeguamento degli statuti delle cooperative al disposto dal Codice stesso.

JANNUZZI. Io non ritengo il Codice civile intangibile, ma sento la responsabilità di approvare « su due piedi » una norma di legge che modifica il Codice civile.

GRAVA. Mi rendo conto degli scrupoli giuridici dei colleghi, senonchè faccio presente che non è questa la prima volta in cui si modificano con legge articoli dei Codici civile e penale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Grava. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel testo modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani** »
(N. 778) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », di iniziativa dei deputati Santi e Targetti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge riferisco io stesso brevemente.

La proposta di legge presentata alla Camera aveva l'articolo 1 formulato nel seguente modo: dove ora è detto « è dovuta per l'anno 1949 » si diceva « è dovuta per l'anno 1949 e successivi ». La Camera ha soppresso le parole « e successivi ».

Propongo l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

VIGIANI. Data l'urgenza, sono del parere di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera. Desidero però far rilevare che sarebbe stato preferibile, a mio avviso, secondo quanto era proposto nel testo ministeriale, che si desse alle norme carattere permanente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia

con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1949, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

(È approvato).

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1949, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione della gratifica natalizia di cui al predetto articolo 1 è a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione** » (N. 779)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione », di iniziativa del deputato Colleoni e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Come i colleghi ricordano, per altre due volte questa Commissione ha dovuto occuparsi della proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati degli accantonamenti necessari per corrispondere a questi ultimi, in caso di morte, la indennità per risoluzione del rapporto di impiego, nonchè del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. In occasione della concessione della prima proroga, questa Commissione formulò il voto che il Governo provvedesse entro il termine stabilito dal provvedimento che era in esame a disciplinare la materia; ma il Governo non ebbe modo di provvedere entro il 30 settembre 1948 e il termine fu successivamente prorogato al 31 marzo 1949. Nella seduta del 1º giugno 1949 la Commissione approvò un altro disegno di legge, che divenne poi la legge 5 giugno 1949, n. 338, per la proroga del termine al 31 dicembre 1949, con effetto dal primo aprile 1949. Anche in quella occasione l'onorevole Rubinacci, con una raccomandazione cui si associò l'onorevole Presidente, espresse il voto che la materia fosse disciplinata entro il 1949. Ora si chiede una terza proroga al 30 giugno 1950. Frattanto, però, e precisamente in data 24 novembre 1949, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per la istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

21ª RIUNIONE (17 dicembre 1949)

agli impiegati. Attualmente, quindi, non è più il Governo che deve provvedere, ma sono le Camere e la raccomandazione finora rivolta al Governo dev'essere ora fatta al Parlamento.

In questa situazione non può non concedersi la nuova proroga. Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con mo-

dificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.